

Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per il personale di sorveglianza e di guardia (art. 45 OLL 2)

Nota: Gli accordi contrattuali sono possibili solo nell'ambito delle disposizioni di legge. Sono inoltre da osservare le regolamentazioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale.

Adulti:

Durata massima **settimanale**: Durata massima settimanale 50 ore (art. 9 cpv. 1 lit. b LL).

Prolungamento della settimana: La durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata, per singole settimane, di 4 ore al più purché essa sia osservata in media per 3 settimane consecutive e la settimana di 5 giorni sia rispettata nella media dell'anno civile (art. 6 OLL 2).

Lavoro straordinario: Superamento della durata massima settimanale: È solo possibile, se subentrano alcuni fattori. Se sono soddisfatte le condizioni citate nell'art. 12 LL, il lavoro straordinario viene permesso per un massimo di 2 ore al giorno, esclusi i giorni non lavorativi. Limite di 140 ore all'anno (art. 12 cpv. 2 lett. a LL). Il lavoro straordinario non è pianificabile!
Eccezioni: straordinario possibile la domenica, retribuito entro 14 settimane (art. 8 cpv. 1 OLL 2). (Situazioni eccezionali, p.es. per via di guasti gravi, compensazione entro 6 settimane art. 26 OLL 1).

Lavoro **diurno** e serale: Esso si situa tra le ore 06.00 e le 23.00 (17 ore). Con il consenso scritto dei lavoratori, questo arco può essere spostato fino di un'ora in avanti o indietro (art. 10 LL). Il lavoro della singola persona deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario.

Lavoro **notturno**: Al massimo 9 ore compreso in uno spazio di 10 ore (art. 17 lit. a LL). Supplemento salariale (Art. 17 cpv. b LL).
Regolamento speciale: Un massimo di 11 ore in uno spazio di 13 ore, a condizione che non superi 9 ore nella media di una settimana civile (art. 10 cpv. 4 OLL 2). Senza passare al lavoro diurno per un massimo di 6 notti su 7, a condizione che la settimana di 5 giorni sia garantita nella media dell'anno civile (art. 10 cpv. 5 OLL 2).

Riposo giornaliero: Almeno 11 ore consecutive, 8 ore una volta la settimana a condizione che nella media di due settimane vengano raggiunte le 11 ore e il giorno successivo non si effettuano straordinari (art. 15a LL, art. 19 cpv. 2 OLL 1).
Regolamento speciale: Il riposo giornaliero di lavoratori può essere ridotto fino a 9 ore, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore (art. 9 OLL 2).

Pause: Vanno fissate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Entro un periodo di lavoro di una durata superiore a $5 \frac{1}{2}$ = 15 minuti, se la durata lavorativa è superiore alle 7 ore = 30 minuti, se è superiore alle 9 ore = 60 minuti. Le pause sono da fare al più tardi dopo $5 \frac{1}{2}$ di ore lavorative. 30 minuti devono essere presi insieme (pause per i pasti). Nella registrazione dell'orario di lavoro, anche se retribuito, devono essere incluse le pause di 30 minuti e oltre (art. 15 LL, art. 18+73 OLL 1).

Giorno di riposo: Dopo 6 giorni al più tardi (art. 21 OLL 1). Ogni 2 domeniche ore 35 (art. 21 OLL 1), oppure secondo il regolamento speciale concernente le domeniche libere.

Regolamento speciale Almeno 12 domeniche libere, distribuite irregolarmente, più le domeniche di vacanza: Nella settimana con lavoro domenicale = riposo di 36 ore più riposo giornaliero = 47 ore (art. 12 cpv. 2 OLL 2).

Semigiornata libera: Oltre al giorno di riposo il datore di lavoro deve concedere al lavoratore una semigiornata libera. Con il consenso del lavoratore, la semigiornata libera può essere concessa in una sola volta per quattro settimane al più, purché la durata massima della settimana lavorativa rimanga osservata nella media (art. 21 LL).

Ulteriori informazioni: Vedi pagina 2

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, (Legge sul lavoro, LL)
<http://www.admin.ch/ch/d/sr/82.html#822>

Legge, LL = SR 822.11, Ordinanza LLO 1 = RS 822.111, LLO 2 = RS 822.112, LLO 5 = RS 822.115

Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per il personale di sorveglianza e di guardia (art. 45 OLL 2)

Giovani:	(fino al compimento del 18° anno d'età, divieto < 15 anni, art. 30 LL)
Durata settimanale:	Durata massima di 50 ore (art. 9 cpv. 1 lit. b LL).
Lavoro diurno e serale:	Al massimo 9 ore lavorative sull'arco di 12 ore. Non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale (art. 31 LL). Giovani fino a 16 anni possono lavorare fino alle 20.00 al massimo, dopo il compimento del 16° anno d'età fino alle 22.00 (art. 31 LL). Nessun lavoro pericoloso , tranne per gli apprendisti secondo il piano educativo.
Lavoro domenicale:	Vietato. In alcune professioni per apprendisti dai 16 anni in su, il lavoro di domenica è autorizzato ai sensi dell'Ordinanza DEFR, SR 822.115.4.
Lavoro notturno:	Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte. Dero- ghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo (art. 31 cpv. 4 LL). In alcune professioni per apprendisti dai 16 anni in su, il lavoro di domenica è limitato ai sensi dell'Ordinanza DEFR, SR 822.115.4.
Riposo giornaliero:	Almeno 12 ore consecutive (art. 16 OLL 5).
Riposo prima della scuola:	Possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00 del giorno precedente (art. 17 OLL 5).
Lavoro straordinario:	Durante la formazione professionale la durata massima lavorativa, non può essere superata, ad eccezione dei casi in cui la collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore (art. 17 OLL 5).

Ulteriori disposizioni di legge:

Comunicazione degli orari di lavoro / piano di lavoro

Nella pianificazione degli orari di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a coinvolgere i lavoratori interessati. Gli orari di lavoro sono da comunicare ai lavoratori il più presto possibile, di regola con 2 settimane di anticipo (art. 69 OLL 1). Il piano di lavoro è da comunicare mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

Registrazione della durata del lavoro

La durata del lavoro svolto, e le pause di 30 minuti e oltre, sono da registrare con l'indicazione dell'ora esatta. Dovranno essere effettuati dei controlli degli straordinari e dei controlli delle integrazioni per il lavoro notturno. I documenti sono da allestire in modo chiaro e comprensibile, affinché il contenuto sia percepibile e verificabile sia per i lavoratori che per gli organi di controllo.

Diritti di partecipazione

Per i lavoratori in materia di: sicurezza sul lavoro e tutela della salute, organizzazione dell'orario di lavoro, lavoro notturno e domenicale (art. 17, 19 e 48 LL).

Le normative della Legge sul lavoro servono a tutelare la salute dei lavoratori. **La Legge sul lavoro è una legge federale di diritto pubblico ed è quindi diritto imperativo.**

La Legge sul lavoro su internet: www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Legge sul lavoro e ordinanze. Qui si trovano anche le [Indicazioni concernenti la legge sul lavoro e le sue ordinanze](#)

[Durata del lavoro e del riposo \(admin.ch\)](#) : www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Protezione dei lavoratori > Durata del lavoro e del riposo

Sommari, altri rami di commercio: www.kiga.gr.ch -> ispettorato del lavoro -> leggi / informazioni